Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1074.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inserite le seguenti discipline:

bioetica;

lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1983
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1075.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, sono inseriti i seguenti insegnamenti:

economia delle imprese pubbliche;

economia delle aziende di credito;

tecnica degli scambi internazionali;

giustizia costituzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1983
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1076.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere espresso al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 78 - all'elenco degli insegnamenti complementari relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, è aggiunto il seguente:

otorinolaringoiatria pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1983
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 385

LEGGE 31 gennaio 1983, n. **25.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facoltà di medicina, l'« arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica », di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituita dalla « professione di tecnico sanitario di radiologia medica ».

Art. 2.

I commi secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono sostituiti dai seguenti:

« A partire dai corsi che avranno inizio nel 1983 gli aspiranti all'ammissione alle scuole di tecnico di radiologia medica dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ai corsi che inizieranno nel biennio 1983-84 saranno inoltre ammessi gli aspiranti che, avendo ottenuto la promozione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, abbiano svolto almeno due anni di attività lavorativa in gabinetti radiologici.

Agli allievi che frequentano l'ultimo anno delle anzidette scuole sono estese le norme dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di servizio militare di leva ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *e*) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale ».

Art. 4.

L'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonché della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche.

In particolare:

a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

b) il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;

c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti ».

Art. 5.

Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

« Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero

sussistano altre valide ragioni, il Ministro della sanità, su proposta della Federazione nazionale, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime designandone la sede ».

Art. 6.

L'articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi.

La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica ».

Art. 7.

L'articolo 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.

Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale ».

Art. 8.

L'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — 1) *Servizio di radio-diagnostica.*

I tecnici sanitari di radiologia medica:

a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica — anche in assenza del medico radiologo — i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;

b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.

La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera *b*) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.

2) *Servizio di radioterapia.*

I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attività:

a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;

b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;

c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;

d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;

e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;

f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;

g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;

h) controllo delle eventuali contaminazioni;

i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;

l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;

m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo;

n) carico, custodia e scarico del materiale radioattivo e della strumentazione tecnica;

o) collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;

p) preparazione e posizionamento del paziente.

I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radio-terapista.

3) *Servizio di medicina nucleare.*

I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:

a) prendono in consegna le sorgenti radio-attive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi; segnalano al preposto il movimento e la giacenza del materiale radio-attivo e provvedono alle relative registrazioni;

b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti e da manipolare *in vitro* ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;

c) se necessario, accettano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;

d) controllano l'efficienza delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;

e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami *in vitro* mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni;

f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;

g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.

4) *Servizio di fisica sanitaria.*

I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impegno di isotopi radio-attivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

5) *Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.*

I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.

6) *Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.*

I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il trattamento del materiale sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.

7) *Attività collaterali.*

I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perché affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione ».

Art. 9.

Le norme di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — ALTISSIMO — DARIDA — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 novembre 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° ottobre 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7007/66-AU-21 del 18 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1982, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 77, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi con decreto ministeriale del 7 ottobre 1982;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 settembre 1982, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 7007 del 18 settembre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° ottobre 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, ammonta a nominali lire 3.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1982
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 25

(561)

DECRETO 29 novembre 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1982 a quarantotto mesi emessi per lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 6033/66-AU-19 in data 18 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1982, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 283, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi

con decreto ministeriale n. 6514/66-AU-19 del 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 126;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 18 agosto 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 7765/66-AU-19 in data 16 novembre 1982, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 18 agosto 1982, ad accertare in nominali lire 2.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a 48 mesi, con godimento 1° settembre 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° marzo 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° settembre 1982 - rimborsabili il 1° settembre 1986 legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 750.000.000, pari allo 0,03 % del valore nominale di lire 2.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 375.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° marzo 1983.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1983 al 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1982
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 78

(565)

DECRETO 3 febbraio 1983.

Elevazione a lire 4.000 miliardi dell'importo massimo della emissione dei certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° febbraio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 705506/66-AU-29 del 25 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1983, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 234, con il quale e stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° febbraio 1983, fino all'importo massimo di lire 2.250 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.250 miliardi a lire 4.000 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° febbraio 1983, emessi con il decreto ministeriale del 25 gennaio 1983, n. 705506/66-AU-29, meglio specificato nelle premesse, e elevato da lire 2.250 miliardi a lire 4.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 9 febbraio 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.750 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10% semestrale, per il periodo dal 1° febbraio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di 3 giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Salvo l'elevazione a lire 400 miliardi dell'onere per interessi per il 1983, restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 25 gennaio 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1983
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 324

(902)

DECRETO 3 febbraio 1983.

Elevazione a lire 1.000 miliardi dell'importo massimo della emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° febbraio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 705507/66-AU-30 del 25 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1983, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 235, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° febbraio 1983, fino all'importo massimo di lire 750 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 750 miliardi a lire 1.000 miliardi.

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° febbraio 1983, emessi con il decreto ministeriale del 25 gennaio 1983, n. 705507/66-RU-30, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 750 miliardi a lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 9 febbraio 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 250 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10% semestrale, per il periodo dal 1° febbraio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di 3 giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, alla estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Salvo l'elevazione a lire 100 miliardi dell'onere per interessi per il 1983, restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 25 gennaio 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1983
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 325

(903)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 novembre 1982.

Decentramento alle direzioni compartimentali della competenza al rilascio della concessione all'impianto e all'esercizio di stazione di radioamatore.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, che detta norme per l'applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti il decentramento alle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di taluni compiti svolti dagli uffici centrali;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972, con il quale sono state apportate modifiche al predetto decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973 che ha sostituito l'allegato al decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1973, e successive modifiche, concernente la struttura degli organi centrali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni nonché l'attribuzione agli uffici dei posti delle qualifiche dirigenziali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1976 concernente la specifica delle materie attribuite, rispettivamente, alla competenza degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1976 onde pervenire, alla luce anche delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad una più esatta individuazione e definizione di alcuni compiti e attribuzioni rispettivamente spettanti agli organi centrali ed alle direzioni compartimentali;

Visto l'art. 213 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, riguardante gli organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato dei servizi di telecomunicazioni;

Visto l'art. 39 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che prevede la possibilità di modificare la specificazione delle materie di competenza degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Rilevato che è stato attuato, a titolo sperimentale, il decentramento alle direzioni compartimentali della competenza al rilascio della concessione all'impianto e all'esercizio di stazione di radioamatore e che detto esperimento non ha dato luogo a rilievi di sorta né ha causato difficoltà o disservizi alle direzioni compartimentali;

Ritenuto opportuno procedere al decentramento sopramenzionato trasferendo, in via definitiva, alle direzioni compartimentali la competenza al rilascio della concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore;

Riconosciuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 22 dicembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1978 nella parte in cui la competenza al rilascio della concessione stessa viene attribuita agli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Le voci corrispondenti al n. 849 dell'allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1976, citato nelle premesse, sono sostituite dalle seguenti:

Numero d'ordine	Colonna n. 1 Materie di competenza degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	Colonna n. 2 Materie di competenza della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni
849	Attribuzione di nominativi per le concessioni ordinarie.	Rilascio concessioni per lo impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore.
	Attribuzioni di nominativi provvisori in occasione di manifestazioni radiantistiche a carattere nazionale ed internazionale.	Rilascio di autorizzazione al solo ascolto sulle frequenze riservate ai radioamatori.
	Rilascio autorizzazioni temporanee ai radioamatori stranieri previsto dallo art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973.	

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1982
Registro n. 40 *Poste, foglio n.* 113

(451)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1982.

Prima variazione al bilancio di previsione del fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1982.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 845/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1982, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione sopra indicato per l'esercizio finanziario 1982;

Accertato che, a seguito dell'approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1981, la disponibilità effettiva e parziale determinata al 31 dicembre 1981 è stata inferiore di lire 16.898.211.265 rispetto a quella prevista;

Accertato che il saldo del contributo dovuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli anni 1980 e 1981 ammonta a L. 60.547.599.535 di cui L. 27.734.438.969 effettivamente versate alla gestione sopracitata;

Accertato che è giacente presso la tesoreria centrale dello Stato la somma complessiva di L. 41.543.820.968 versata in date diverse nell'esercizio di competenza della commissione delle Comunità europee;

Considerato che tali entrate sono destinate all'erogazione di somme versate dalla Comunità economica europea in favore degli organismi indicati nelle norme comunitarie sopra citate;

Considerata la necessità di istituire un capitolo in partita di giro sia per la parte entrate che per la parte spese;

Decreta:

Articolo unico

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione indicato nelle premesse sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In diminuzione:

Disponibilità presunta da versare all'INPS ai sensi dell'art. 25, 6° comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 L. 16.898.211.265

In aumento:

Cap. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 77/66/CEE modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributo dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . » 41.543.820.968

Cap. 5303 (di nuova istituzione). — Somme versate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a saldo del contributo dovuto ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non utilizzabili per intervenuta scadenza del biennio finanziario di competenza » 60.547.599.535

In diminuzione:

Cap. 1093. — Rimborso a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, delle disponibilità finanziarie risultanti al termine di ogni biennio, ai sensi del sesto comma dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . . . . L. 16.898.211.265

In aumento:

Cap. 5201. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione numero 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . . . . » 41.543.820.968

Cap. 5202 (di nuova istituzione). — Somme da restituire all'Istituto nazionale della previdenza sociale quale parte di disponibilità effettiva risultante alla scadenza del biennio di competenza . . . . » 60.547.599.535

Roma, addì 23 dicembre 1982

Il Ministro: SCOTTI

(359)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 gennaio 1983.

Modificazione alla confinazione della zona umida di valore internazionale denominata « Stagno di Cabras ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto 3 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 21 aprile 1978, con il quale la zona umida denominata « Stagno di Cabras » è stata dichiarata di importanza internazionale per effetto della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

Considerato che nella perimetrazione della suddetta zona è stata inclusa un'area che non presenta i caratteri tipici delle zone umide in quanto è fortemente urbanizzata, presentando, al suo interno, alcuni impianti sportivi, un museo, un albergo ed altri edifici ed infrastrutture che preesistevano alla imposizione del vincolo e che non vennero segnalate dalle autorità competenti allorché venne avanzata la proposta di dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di che trattasi;

Vista la nota n. 10187 del 14 luglio 1982, con la quale la regione Sardegna, su istanza del comune di Cabras, ha chiesto che la predetta area, meglio descritta nel seguito del presente decreto, venga esclusa per le predette ragioni dalla perimetrazione della zona umida di importanza internazionale;

Decreta:

Art. 1.

La zona costiera dello Stagno di Cabras compresa tra il canale interrato, la strada provinciale S. Giovanni, il canale a mare ed il limite costituito da una fascia di metri 20 dalla riva dello stagno stesso è stralciata dalla zona umida di importanza internazionale descritta in narrativa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di trattati internazionali e di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1983

Il Ministro: MANNINO

(771)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 novembre 1982, n. **1077.**

Erezione in ente morale della fondazione « San Servolo - Istituto per le ricerche e per gli studi sull'emarginazione sociale e culturale », in Venezia.

N. 1077. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione « San Servolo - Istituto per le ricerche e per gli studi sull'emarginazione sociale e culturale », in Venezia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1983
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 311

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3616/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Malaysia sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3617/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3618/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 3/82 del Comitato misto CEE-Norvegia, che modifica i protocolli numeri 1 e 2 dell'accordo della Comunità economica europea con detto paese.

Regolamento (CEE) n. 3619/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Comitato misto CEE-Austria che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3620/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Comitato misto CEE-Norvegia che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3621/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Comitato misto CEE-Finlandia che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3622/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Comitato misto CEE-Svizzera che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3623/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Comitato misto CEE-Svezia che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3624/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Comitato misto CEE-Portogallo che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 3625/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Comitato misto CEE-Islanda che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 382 *del* 31 *dicembre* 1982

(353/C)

Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Pubblicato nel n. L 384 *del* 31 *dicembre* 1982

(354/C)

Regolamento (CEE) n. 3627/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 2/82 del Comitato misto CEE-Austria che completa gli allegati II e III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa con l'aggiunta di regole alternative di percentuale per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale.

Regolamento (CEE) n. 3628/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 2/82 del Comitato misto CEE-Finlandia che completa gli allegati II e III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa con l'aggiunta di regole alternative di percentuale per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale.

Regolamento (CEE) n. 3629/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 2/82 del Comitato misto CEE-Islanda che completa gli allegati II e III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa con l'aggiunta di regole alternative di percentuale per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale.

Pubblicati nel n. L 385 *del* 31 *dicembre* 1982

(355/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata al 10 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere ai pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata all'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Costruttori s.r.l., con sede in Argenta (Ferrara), è prolungata al 6 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin - Miniera di Gorno (Bergamo), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma e stabilimento a Porto Marghera, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sicam S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sardamag di S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 18 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T. Italia già Todini sud S.p.a. di Pomezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T. Italia già Todini sud S.p.a. di Pomezia, è prolungata dal 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vasto Legno di Vasto (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castello industria tessile di Castello Brianza (Como), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonderie smalterie venete, sede di Arzignano, stabilimento di Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isgev, con sede e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrotecnica Valdisieve, con sede in Scarperia (Firenze), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal - stabilimento Sico di Comiso (Ragusa) per il periodo dal 23 marzo 1982 al 25 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boehringer Biochemia Robin con sede in Milano e stabilimento in Monza è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1982 al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal di Catania, stabilimento Dagnino di Palermo è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura di Pianello con sede in Milano e stabilimenti in Pianello Lario e Cremia (Como) è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppiovinil di Fucine di Ossana (Trento) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 7 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Colli & C. con sede e stabilimento in Certosa di Pavia (Pavia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(782)

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal - stabilimento ex Isla di Castelvetrano.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal - stabilimento ex Isla di Castelvetrano (Trapani), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione alla possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli per il periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1982.

(894)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA « S. CUORE » DI MILANO

Facoltà di agraria:

genetica vegetale.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto italiano.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(804)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare alcuni legati

Con decreto del prefetto di Milano 29 dicembre 1982, n. 11504, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal dott. Luigi Macchiati, costituito dal valore di un decimo dell'asse ereditario pari a L. 7.000.000 circa.

Con decreto del prefetto di Milano 29 dicembre 1982, n. 11507, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Villa Teresa ved. Legnazzi, costituito da gioielli per un valore di L. 158.040.000.

(777)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1991

Si rende noto che il giorno 28 febbraio 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 9 serie di speciali certificati di credito 10% - 1978/1991, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 ed al decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° marzo 1983, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1983.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 3 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1418,200	1418,200	1418,25	1418,200	1418,25	1418,15	1418,300	1418,200	1418,200	1418,20
Dollaro canadese .	1149,30	1149,30	1150 —	1149,30	1149,70	1149,20	1149,950	1149,30	1149,30	1149,30
Marco germanico .	574,290	574,290	574,53	574,290	574,20	574,30	574,200	574,290	574,290	574,30
Fiorino olandese .	523,470	523,470	523,70	523,470	523,50	523,50	523,590	523,470	523,470	523,45
Franco belga.	29,363	29,363	29,36	29,363	29,35	29,35	29,361	29,363	29,363	29,36
Franco francese .	202,480	202,480	202,70	202,480	202,53	202,50	202,580	202,480	202,480	202,50
Lira sterlina .	2159 —	2159 —	2160 —	2159 —	2159 —	2159 —	2160 —	2159 —	2159 —	2159 —
Lira irlandese .	1911,500	1911,500	1910 —	1911,500	1913 —	—	1913 —	1911,500	1911,500	—
Corona danese .	163,460	163,460	163,70	163,460	163,55	163,45	163,550	163,460	163,460	163,45
Corona norvegese.	197,160	197,160	197,50	197,160	197,10	197,15	197,250	197,160	197,160	197,15
Corona svedese.	188,870	188,870	188,90	188,870	188,65	188,85	188,930	188,870	188,870	188,86
Franco svizzero.	702,850	702,850	702,90	702,850	702,10	702,80	702,450	702,850	702,850	702,85
Scellino austriaco.	81,768	81,768	81,80	81,768	81,75	81,75	81,790	81,768	81,768	81,75
Escudo portoghese .	15 —	15 —	15,25	15 —	15,15	15 —	15,200	15 —	15 —	15 —
Peseta spagnola .	10,835	10,835	10,84	10,835	10,84	10,80	10,837	10,835	10,835	10,83
Yen giapponese	5,930	5,930	5,94	5,930	5,926	5,92	5,932	5,930	5,930	5,93
E.C.U.	1319,800	1319,800	1319,80	1319,800	—	—	1319,800	1319,800	1319,800	—

Media dei titoli del 3 febbraio 1983

Titolo	
Rendita 5% 1935 .	43,400
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,800
» 5,50% » » 1969-84 .	89,025
» 6% » » 1970-85 .	87,550
» 6% » » 1971-86 .	79,700
» 6% » » 1972-87 .	72,875
» 9% » » 1975-90 .	75,375
» 9% » » 1976-91 .	71,775
» 10% » » 1977-92 .	74,275
» 12% (Beni Esteri 1980) .	71,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,400
» » » 1-8-1982/84 19% .	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,325
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,050
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,375
» » » » 1-12-1981/82 .	99,725
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1981/84 .	98,825
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,525
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,725
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,825
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,250
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,275
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,825
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,450
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,125
» » » 12% 1-10-1983 .	95,975
» » » 12% 1- 1-1984 .	94,825
» » » 12% 1- 4-1984 .	93,425
» » » 18% 1- 4-1984 .	99,450
» » » 12% 1-10-1984 .	90,425
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/86 14%	101,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1983

Valuta	
Dollaro USA	1418,250
Dollaro canadese .	1149,625
Marco germanico	574,245
Fiorino olandese .	523,530
Franco belga	29,362
Franco francese .	202,530
Lira sterlina .	2159,500
Lira irlandese	1912,250
Corona danese .	163,505
Corona norvegese .	197,205
Corona svedese	188,900
Franco svizzero	702,650
Scellino austriaco	81,779
Escudo portoghese .	15,100
Peseta spagnola	10,836
Yen giapponese	5,931
E.C.U.	1319,800

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 4 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1425,200	1425,200	1425,15	1425,200	1425,25	1425,20	1425,300	1425,200	1425,200	1425,20
Dollaro canadese	1159 —	1159 —	1159 —	1159 —	1159,50	1160 —	1159,350	1159 —	1159 —	1159 —
Marco germanico .	574,680	574,680	574,85	574,680	574,70	574,68	574,750	574,680	574,680	574,70
Fiorino olandese	523,340	523,340	523,70	523,340	523,50	523,34	523,350	523,340	523,340	523,35
Franco belga .	29,352	29,352	29,36	29,352	29,37	29,35	29,350	29,352	29,352	29,35
Franco francese	202,590	202,590	202,80	202,590	202,65	202,59	202,530	202,590	202,590	202,60
Lira sterlina .	2161,400	2161,400	2163 —	2161,400	2163 —	2161,40	2161,400	2161,400	2161,400	2161,40
Lira irlandese	1914 —	1914 —	1913 —	1914 —	1913 —	—	1912 —	1914 —	1914 —	· —
Corona danese .	163,720	163,720	163,80	163,720	163,70	163,72	163,720	163,720	163,720	163,72
Corona norvegese .	197,890	197,890	198 —	197,890	198 —	197,89	198 —	197,890	197,890	197,89
Corona svedese .	189,580	189,580	189,60	189,580	189,55	189,58	189,580	189,580	189,580	189,58
Franco svizzero .	700,770	700,770	701,25	700,770	701 —	700,87	700,750	700,770	700,770	700,77
Scellino austriaco .	81,793	81,793	81,88	81,793	81,86	81,79	81,820	81,793	81,793	81,80
Escudo portoghese	15 —	15 —	15,25	15 —	15,15	15 —	15,200	15 —	15 —	15 —
Peseta spagnola .	10,837	10,837	10,84	10,837	10,84	10,83	10,842	10,837	10,837	10,83
Yen giapponese .	5,936	5,936	5,94	5,936	5,93	5,94	5,935	5,936	5,936	5,93
E.C.U. .	1320,350	1320,350	—	1320,350	—	—	1320,350	1320,350	1320,350	—

Media dei titoli del 4 febbraio 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935 . . .	42,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,800
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,200
» 6 % » » 1970-85 .	86 —
» 6 % » » 1971-86 .	79,700
» 6 % » » 1972-87 .	72,875
» 9 % » » 1975-90 .	77,375
» 9 % » » 1976-91 .	71,775
» 10 % » » 1977-92 .	74,275
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,400
» » » 1-8-1981/84 19 % .	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,275
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,050
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,375
» » » » 1-12-1981/83 .	99,750
» » » » 1- 3-1981/84 .	99 —

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1981/84 .	98,950
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,500
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,275
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,775
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,925
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,775
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,300
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,150
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,825
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,825
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,125
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,875
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,800
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,375
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,475
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1983

Valuta	
Dollaro USA .	1425,250
Dollaro canadese .	1159,175
Marco germanico .	574,715
Fiorino olandese .	523,345
Franco belga .	29,351
Franco francese	202,560
Lira sterlina .	2161,400
Lira irlandese	1913 —
Corona danese	163,720
Corona norvegese .	197,945
Corona svedese .	189,580
Franco svizzero .	700,760
Scellino austriaco .	81,806
Escudo portoghese	15,100
Peseta spagnola .	10,839
Yen giapponese .	5,935
E.C.U. .	1320,350

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri per l'anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472: Ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568: Norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877: Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989: Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: Norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431: Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: Nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240: Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910: Provvedimenti urgenti per l'Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421: Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816: Modifica dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973 e decreto ministeriale 24 dicembre 1973: Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare (registrati alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio numeri 79 e 80);

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68: Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 69: Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975: Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d'istruzione secondaria di secondo grado o d'istruzione professionale (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975);

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il 18° anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: Varianti al decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psicofisiologici;

Vista la legge 3 maggio 1975, n. 191: Nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: Riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717: Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: Norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 19 marzo 1980, n. 79: Modifica delle disposizioni che prevedevano la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica;

Vista la legge 5 marzo 1981, n. 440: Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva ed agli allievi delle Accademie militari;

Vista la legge 3 giugno 1981, n. 308: Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981: Modifiche agli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psicofisiologici, approvati con decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1982: Modifiche al regolamento interno dell'Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1983-84.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;
quindici per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Il concorso avrà il seguente svolgimento:

a) i candidati saranno sottoposti, inizialmente, all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisiologici, richiesti per l'ammissione al ruolo per il quale concorrono;

b) i candidati, giudicati in possesso dei requisiti di cui al punto *a)*, saranno sottoposti, successivamente, sia all'accertamento del possesso dell'attitudine necessaria per l'espletamento delle specifiche attività e funzioni connesse con il ruolo per il quale concorrono, sia degli aspetti significativi del carattere, compatibili con lo *status* di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare;

c) i candidati, giudicati in possesso dei requisiti di cui al punto *b)*, saranno ammessi a sostenere le prove culturali consistenti in:

una prova scritta di composizione italiana;

un esame orale di matematica;

un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso, è necessario che i concorrenti:

a) siano cittadini italiani (o si trovino nelle condizioni per poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 1912, n. 555);

b) abbiano, alla data del 31 ottobre 1983, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo (cioè siano nati prima del 31 ottobre 1966 e dopo il 31 ottobre 1961);

c) siano celibi, o vedovi, senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile onorabilità;

f) non siano stati riformati alla visita di leva;

g) non siano stati mai espulsi da istituti di istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica o ad altri istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato, non ne siano stati dimessi per motivi disciplinari, per motivi di studio, per deficiente attitudine militare o, se concorrenti per il ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, perché prosciolti dal corso di pilotaggio per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota militare;

h) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dal 1983 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

maturità scientifica o classica o professionale o artistica (integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso integrativo del liceo artistico di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910);

ragioniere o perito commerciale;

abilitazione, rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri;

perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

perito per il turismo;

perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

licenza liceale, rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea;

maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692;

abilitazione magistrale, integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I candidati che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di studio dovranno, all'atto della presentazione alla prova di italiano, rilasciare dichiarazione scritta dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione alle prove d'esame del concorso è subordinata al riconoscimento, da parte di un provveditore agli studi a scelta del candidato, della equipollenza del titolo di studio ad uno dei titoli sopra elencati, a norma dell'art. 5 della legge n. 153 del 3 marzo 1971 e del decreto ministeriale del 1° febbraio 1975.

A tal fine, coloro che abbiano conseguito o stiano per conseguire un titolo di studio estero dovranno dichiarare nella domanda la durata, compresa l'istruzione primaria, degli studi compiuti o da compiere.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire tale titolo in tempo utile. Il predetto certificato dovrà essere munito della prevista dichiarazione degli agenti diplomatici o consolari;

i) siano in possesso:

1) se partecipanti al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica:

dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine necessaria per esercitare l'attività di volo, in qualità di piloti militari, e degli aspetti significativi del carattere per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

2) se partecipanti al concorso per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico:

dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine e degli aspetti significativi del carattere, necessari per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia aeronautica.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:

redatta in duplice copia, di cui una sola in carta da bollo;

firmata per esteso dal candidato;

presentata a mano o inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma dei dipendenti statali potrà essere vistata, per autentica, dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma dei residenti all'estero, potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

La firma dei militari, potrà essere vistata dal comandante di Corpo.

I militari in servizio dovranno trasmettere, entro il termine di cui al successivo art. 5 la domanda di partecipazione direttamente all'Accademia aeronautica, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della stessa all'ente di appartenenza che provvederà a trasmettere all'Accademia un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e professionali dell'interessato.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo l'allegato 4, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile: celibe, o vedovo, senza prole;

d) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate e le eventuali pendenze penali;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio dovranno, altresì, precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare ad entrambi i ruoli: in tal caso dovranno produrre due distinte domande (in unica busta) e dovranno sostenere distinti esami.

I candidati che nella domanda omettono di indicare il ruolo a cui intendono partecipare o che in un'unica domanda richiedono di partecipare ad entrambi i ruoli saranno ammessi d'ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale. Nei predetti casi sarà provveduto a darne tempestiva comunicazione agli interessati.

I candidati dovranno, altresì, indicare la lingua o le lingue estere (limitatamente a non più di due, comprese nelle seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo) nelle quali intendono sostenere l'esame o gli esami orali facoltativi.

I candidati dovranno indicare l'unità sanitaria locale che eroga loro l'assistenza sanitaria ed il relativo numero di iscrizione.

Nella domanda, i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico; se militari, dovranno altresì indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica, alle prove attitudinali e alle prove d'esame, non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

due fotografie, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente;

un'estratto dell'atto di nascita (non certificato) in carta libera;

copia autenticata in bollo del foglio di congedo illimitato provvisorio (o, se rivedibile, certificato di esito di leva rilasciato dal comune).

Art. 4.

Domanda dei candidati minorenni

Il candidato che, alla data della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Le firme del candidato e dei genitori dovranno essere tutte autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei genitori o di uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo l'allegato 5 e deve contenere l'indicazione del ruolo al quale il concorrente richiede di essere ammesso.

Art. 5.

Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per i candidati residenti all'estero, tale termine è di sessanta giorni.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate al di fuori dei termini stabiliti dal presente decreto.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Le domande, inoltrate entro il termine stabilito, ma che risultassero formalmente irregolari, potranno essere accettate a giudizio discrezionale del comando Accademia, salva la successiva regolarizzazione.

Art. 6.

Visita psicofisiologica

La visita psicofisiologica sarà effettuata dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

I candidati saranno invitati a sostenere la visita psicofisiologica presso il predetto Istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati, che entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza del bando di concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione, sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Il candidato che risulti affetto da infermità o imperfezioni, presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceverà dal direttore dell'Istituto medico legale comunicazione del giudizio diagnostico relativo all'infermità o imperfezione. In tal caso l'interessato, qualora ne faccia esplicita domanda all'Istituto stesso, entro un termine massimo di cinque giorni, potrà essere autorizzato a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettato, in sede privata e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, al relativo trattamento terapeutico. L'Istituto medico legale comunicherà all'interessato la data della nuova visita.

La visita psicofisiologica ha lo scopo di accertare:

per i candidati al ruolo naviganti, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 2;

per i candidati al ruolo ingegneri, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 3.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato nella predetta visita, è definitivo; pertanto, contro l'esito della predetta visita, non è ammesso appello.

I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Prove attitudinali

I candidati risultati idonei alla visita psicofisiologica saranno convocati presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli per sostenere le prove attitudinali.

Le predette prove, valutate da una commissione, nominata dal Ministero della difesa e presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica, avranno la durata:

per i candidati al ruolo naviganti, di quattordici giorni;

per i candidati al ruolo ingegneri, di otto giorni.

I candidati che concorrono per il ruolo naviganti e per il ruolo ingegneri e che in sede di visita psicofisiologica sono stati giudicati idonei ad entrambi i ruoli, sosterranno le prove in titolo unitamente ai candidati per il ruolo naviganti.

L'esito sarà comunicato agli interessati al termine delle predette prove.

I candidati le cui qualità attitudinali risultassero insufficienti, saranno esclusi dal concorso.

Il giudizio riportato in tali prove è definitivo; pertanto non sono ammessi ricorsi nè domande di ripetizione.

Art. 8.

Prove culturali

I candidati risultati idonei alle prove attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove culturali secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

La prova scritta di composizione italiana avrà luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, via Domitiana, alle ore 8 del giorno 18 agosto 1983 per i concorrenti al ruolo naviganti, ed alle ore 8 del giorno 23 settembre 1983 per i concorrenti al ruolo ingegneri

Le prove orali si svolgeranno presso l'Accademia aeronautica nelle date che saranno comunicate agli interessati al termine delle prove attitudinali.

Art. 9.

Disposizioni amministrative

Tutti i candidati, compresi i militari, durante la visita psicofisiologica, le prove attitudinali e le prove d'esame, dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia e fruiranno, gratuitamente, di alloggio, dei servizi vari e di vitto, secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni o spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate.

Durante la permanenza per le prove attitudinali sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario, ridotto (come da tabella n. 3 lettera *I* edizione 1975 e successive varianti), da restituirsi integralmente al termine delle predette prove.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge sul servizio sanitario nazionale. L'amministrazione provvederà a cura e spese proprie, ad assicurare i concorrenti per le malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita psicofisiologica, delle prove attitudinali e delle prove scritte ed orali di esame, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

I concorrenti, alla visita ed alle altre prove nonché all'atto dell'ammissione in Accademia in qualità di allievi, dovranno portare con sè il documento comprovante la loro iscrizione alla Unità sanitaria locale.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione dell'Accademia aeronautica per la visita psicofisiologica, le prove attitudinali e le prove d'esame e per l'inizio del corso, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di prima classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e ritorno.

A tutti i partecipanti al concorso verranno rimborsate, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione, le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato nelle domande.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Documento di identificazione

Alla visita e ad ogni altra prova i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

Art. 11.

Mancata presentazione

I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

Per la valutazione delle prove dell'esame di concorso verrà nominata, con successivo decreto, la commissione esaminatrice, che sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 13.

Graduatorie degli idonei

L'idoneità si intende conseguita quando i candidati, superate le prove previste all'art. 7, abbiano riportato in entrambe le prove culturali (prova scritta di composizione italiana e prova orale di matematica), la votazione minima di 18/30.

Le graduatorie dei candidati, risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei voti riportati nelle prove suddette.

Alla predetta somma, per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato, sarà aggiunto un punto qualora la votazione riportata sia compresa tra i 24/30 ed i 27/30 e due punti qualora detta votazione sia superiore ai 27/30.

Saranno formate due distinte graduatarie di merito: una per i concorrenti al ruolo naviganti normale ed una per i concorrenti al ruolo ingegneri.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e le norme contenute nell'art. 1 della legge 19 marzo 1980, n. 79. Le graduatorie di merito, dei candidati risultati idonei al concorso, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 14.

Ammissione in Accademia

Saranno ammessi a frequentare la prima classe dei corsi regolari, ruolo naviganti o ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati che, a tale data, debbono presentarsi per l'inizio del corso.

Le ammissioni in Accademia dei concorrenti idonei si intenderanno effettuate in prova fino all'inizio delle attività accademiche: inizio ciclo di studi, inizio fase selettiva di volo. Gli allievi che entro detto termine decidessero di rinunciare all'ammissione potranno farlo senza ulteriori formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori, ai quali il comando Accademia provvederà a darne comunicazione.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia o di dimissione da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari o dai dimessi. Tali concorrenti saranno, a loro volta, ammessi in prova per un periodo pari a quello già previsto per i vincitori convocati inizialmente.

I candidati, ammessi in Accademia, assumono la qualifica di allievi, contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti e sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per gli allievi delle Accademie militari, in genere, e per gli allievi dell'Accademia aeronautica in particolare.

I militari perderanno il grado eventualmente rivestito.

Art. 15.

Documento da produrre prima della prova scritta

All'atto della presentazione alle prove attitudinali, i concorrenti iscritti nelle liste di leva di mare, che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno presentare al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), il nulla osta (in carta legale) all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

Inoltre, i concorrenti che abbiano sostenuto la visita di leva successivamente all'inoltro della domanda, dovranno presentare una copia autenticata in bollo del foglio di congedo illimitato provvisorio, se risultati idonei; il certificato di esito di leva (in carta legale) rilasciato dal comune di residenza, se risultati rivedibili.

Art. 16.

Titoli preferenziali

I concorrenti in possesso dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno produrre, entro e non oltre il 17 agosto 1983, i relativi documenti, al fine della formazione della graduatoria finale.

Art. 17.

Documento da produrre dai concorrenti collocati nelle graduatorie di merito

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie di merito dovranno presentare all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato dal comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato di stato libero, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza o di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

4) certificato generale del casellario giudiziale (e non semplice certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

5) certificati dei carichi pendenti rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al presente articolo;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, e non del foglio di congedo (per i sottufficiali, i militari di truppa e i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati che per qualsiasi motivo non siano stati arruolati dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera g).

Nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i concorrenti dovranno presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i concorrenti dovranno inviare una marca da bollo da L. 700, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica.

Il certificato esibito sarà, quindi, restituito alla famiglia del concorrente affinché sia riconsegnato all'autorità che dovrà rilasciare il diploma originale, da trasmettere all'Accademia.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare, alla documentazione di concorso, una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Sui diplomi originali o sui certificati di studio, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti il predetto titolo all'atto della promozione alla terza classe o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri, il titolo di studio sarà depositato presso la competente università, all'atto della loro iscrizione al terzo anno della facoltà di ingegneria, o verrà consegnato all'allievo se cesserà di appartenere all'Accademia durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica, di cui al precedente capoverso, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato, né alla stessa Amministrazione aeronautica per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito;

9) atto di impegno: i concorrenti ammessi in Accademia dovranno, oltre ai documenti sopra elencati, far pervenire, improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di ammissione, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato 6 o 6-*bis* a seconda che trattasi di allievo minorenne o maggiorenne. Con tale atto, l'allievo maggiorenne o, nel caso di allievo minorenne, i genitori o uno solo (in caso di impedimento dell'altro genitore) o il tutore (in caso di mancanza di entrambi i genitori) si obbligano a rimborsare all'Amministrazione aeronautica le eventuali eccedenze di spese straordinarie sostenute per l'allievo, come previsto dall'art. 2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1974, n. 68, concernente le modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari, e tutte le altre spese, nel caso in cui l'allievo dovrà ripetere l'anno.

Tale atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio del registro ed inviato alla direzione dei servizi e di commissariato, ufficio conti allievi, Accademia aeronautica, 80078 Pozzuoli (Napoli) (codice fiscale dell'Accademia aeronautica n. 80027280637).

Art. 18.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) d'autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà, in particolare, accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia.

La loro posizione, nei confronti degli obblighi di leva, sarà regolata in conformità alle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 19.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Durante il primo anno, gli allievi frequenteranno il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Coloro che, per deficiente attitudine professionale, non diano garanzia di conseguire tale brevetto, saranno dimessi d'autorità.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Per gli studi compiuti nei primi due anni valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in servizio permanente effettivo.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, devono assumere l'obbligo di permanere in servizio, quali ufficiali del ruolo naviganti, per un periodo di anni quattordici.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del terzo anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti, durante il secondo o il terzo anno accademico, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purché, su proposta del comando Accademia, il Ministro, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi, se forniti di titoli di studio validi per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda per essere trasferiti al corrispondente anno del corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, purché, su proposta del comando Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nel predetto Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di volere assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 21.

Art. 20.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 21 salvi i casi di dimissione.

I corsi regolari degli allievi del ruolo ingegneri hanno la durata di cinque anni: un biennio propedeutico di ingegneria, seguito da un triennio di studi applicativi.

Il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª classe al primo anno del triennio degli studi applicativi avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Gli allievi che al termine del secondo anno di corso di Accademia abbiano superato gli esami, sono avviati alla facoltà di ingegneria di una Università o ad un Politecnico per frequentare il triennio di studi applicativi e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed, eventualmente, la sezione del triennio di studi applicativi sono determinati dal Ministero della difesa, all'inizio del secondo anno di corso in Accademia.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonché ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in servizio permanente effettivo.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato:

a) negli insegnamenti previsti per detto anno degli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato (secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed ap-

provato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato) il numero di esami fissato, con decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

b) gli esami nelle materie militari, stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica,

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro che non superino gli esami di cui al precedente capoverso, sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 21.

Norme per i sottotenenti del ruolo ingegneri

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data d'inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, ed, a decorrere da tale data, assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati, aventi pari anzianità assoluta, è determinata sulla base di una media, risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel capoverso precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esame, purché entro il termine, abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonché gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato.

I sottotenenti, di cui al precedente capoverso, sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel nuovo ruolo.

Art. 22.

Diploma dell'Accademia aeronautica

Al termine dei corsi regolari, gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 23.

Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica, che si distinguono maggiormente per profitto negli studi, per attitudine militare o al volo o per condotta, concorrono, annualmente, ai seguenti premi di studi:

1) fondazione Caduti dell'Aeronautica, istituita dalla Banca d'Italia; capitale per un valore nominale di L. 20.000.000.

Con la relativa rendita annua maturata, sono assegnati i seguenti premi:

a) un premio all'allievo risultato primo in graduatoria all'esame di concorso;

b) tre premi a tre allievi della 2ª classe;

c) tre premi a tre allievi della 3ª classe.

I premi di cui alle lettere b) e c) vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª alla 3ª classe;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta;

2) fondazione dott. Giuseppe Bucci; capitale per un valore nominale di L. 4.200.000.

Con la relativa rendita annua maturata, vengono erogati due premi, a favore di un allievo della seconda classe e di un allievo della terza classe, di famiglia italiana e di condizione disagiata.

I due premi vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico dal 1° al 2° e dal 2° al 3° e dalle medie trimestrali dell'anno accademico in corso;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

La ripartizione fra i due allievi viene fatta in ragione di 3/5 e 2/5, secondo il merito;

3) Unione militare.

L'Unione militare, ogni anno, bandisce un concorso per due premi in danaro, da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica, maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo concorso partecipano, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 24.

Norme di carattere amministrativo

Ai sensi della legge 5 marzo 1981, n. 440, agli allievi del primo e secondo anno è attribuito un assegno giornaliero di L. 3.000 fino al terzo mese di servizio, di L. 5.600 dal quarto al dodicesimo mese e di L. 7.000 dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di servizio.

Tale assegno è corrisposto, per metà in contanti, mentre l'altra metà (da servire per la prima vestizione all'atto della nomina a sottotenente e per le altre spese) viene depositata mensilmente, a cura del comando Accademia, su di un apposito libretto a risparmio, e liquidata all'avente diritto all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque dovessero lasciare l'Accademia prima della nomina stessa, saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto ai ripetenti durante i corsi che si ripetono.

Agli allievi del primo e secondo anno compete, inoltre, l'indennità d'impiego operativo prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, all'art. 146, comma terzo, nella misura di L. 22.500 lorde mensili, nonché, durante il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, l'indennità di volo oraria, nella misura di L. 2.700 per ogni ora di volo e per un massimo di 10 ore. Dalla data di conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano compete, invece, l'indennità di pilotaggio, nella misura lorda mensile di L. 87.000.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Detta quota viene detratta dall'importo della parte dell'assegno giornaliero da depositare sul predetto libretto a risparmio.

Sono, altresì, detratte mensilmente, dal medesimo importo:

1) le spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali;

2) le spese straordinarie, e cioè:

a) spese per il pagamento di prestazioni di carattere sanitario non contemplate dalla vigente normativa sul servizio sanitario nazionale, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

b) spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi; pagamento per rotture o perdite per negligenza.

Le eventuali eccedenze di spese sono a carico delle famiglie degli allievi e dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

Le famiglie degli allievi, ammessi a ripetere il primo e il secondo anno, sono tenute a pagare le spese di cui sopra e le altre, eventualmente, previste dalle disposizioni vigenti.

Durante la frequenza del corso d'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali, compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti) hanno diritto al trattamento economico di sottotenente in servizio permanente effettivo. Essi sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 249

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati numero tre temi di cul tura generale, adeguati ai programmi previsti per gli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) dovrà essere redatta su appositi fogli portanti il timbro dell'Accademia e vistati da un membro della commissione. Il candidato riceverà, inoltre, due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza che vi abbia apposto la firma nè altro contrassegno, metterà i fogli nella busta grande. Scriverà il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, ed il numero di pratica sul cartoncino e lo chiuderà nella busta piccola. Porrà, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiuderà e consegnerà al presidente della commissione od a chi ne fa le veci.

Durata massima della prova: 6 ore.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue:

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

I candidati devono dimostrare di aver bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, semplici di algebra, geometria e trigonometria.

La prova avrà, di massima, la durata di 40 minuti.

Algebra

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita.
Disequazioni di primo grado.
Sistemi di equazione di primo grado con discussione.
Problemi di primo grado a due o più incognite.
I numeri reali.
Calcolo dei radicali e potenze a esponente fratto.
Cenni sui numeri immaginari e sui numeri complessi.
Equazioni di secondo grado a una incognita.
Relazioni fra le soluzioni e i coefficienti di una equazione di secondo grado.
Regola di Cartesio.
Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari.
Disequazioni di secondo grado.
Equazioni di grado superiore al secondo (biquadratiche, binomie, trinomie e reciproche).
Equazioni irrazionali.
Disequazioni fratte.
Sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
Problemi di riconducibili a equazioni e a sistemi di equazioni di secondo grado.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
Potenze a esponente reale qualsiasi.
Equazioni e sistemi di equazioni esponenziali.
Logaritmi e loro proprietà.
Equazioni e sistemi di equazioni logaritmiche.

Geometria

Rette perpendicolari e rette parallele.
Somma degli angoli di un poligono.
Quadrangoli notevoli e loro proprietà.
Trasversali di un fascio di rette parallele.
Luoghi geometrici ed esempi.
Punti notevoli di un triangolo.
Circonferenze e cerchi; archi e settori. Corde e loro proprietà. Angoli al centro ed angoli alla circonferenza.
Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.
Costruzioni con la riga e il compasso.
Poligoni regolari.
Superfici piane equivalenti. Casi fondamentali di equivalenza fra poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.
Grandezze geometriche.
Grandezze commensurabili e incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure. Aree dei poligoni.
Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.
Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli. Applicazioni: teoremi delle corde delle secanti e della tangente e secante di una circonferenza; costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, della sezione aurea di un segmento e del lato del decagono regolare di raggio dato. Rapporto dei perimetri e delle superfici di due poligoni simili.
Rettificazione dalla circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.
Perpendicolarità di retta e piano.
Parallelismo nello spazio; rette parallele; retta e piano paralleli; piani paralleli.
Diedri.
Piani perpendicolari. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe. Angolo di due rette sghembe.
Triedi e angoloidi.
Prisma, parallelepipedo, piramide, tronco di piramide; volume e aree relativi.
Poliedri regolari.
Cilindro, cono, tronco di cono, sfera, volumi e aree relativi.
Applicazioni dell'algebra alla geometria.

Trigonometria

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.
Cordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanziate di due punti in funzione delle cordinate di essi.
Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.
Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali fra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.
Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.
Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione.
Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco meta. Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Teorema di Nepero o delle tangenti. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.

Raggi dei cerchi: circoscritto, inscritto ed ex-inscritto ad un triangolo.

Altezze mediane e bisettrici di un triangolo.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame ed in una traduzione, a prima vista, dall'italiano, di un brano scelto dall'insegnante.

Per conseguire una votazione che comporti l'aggiunta di uno o due punti alla graduatoria finale (vedi 3° cpv. dell'art. 13) il concorrente dovrà dar prova di avere un'ottima conoscenza della lingua o delle lingue prescelte, in modo da parlarle e scriverle correttamente e correntemente, così da meritare una votazione non inferiore a 16/20.

La prova avrà, di massima, la durata di 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

REQUISITI FISICI E PSICOFISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI NORMALE

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici, psichici e fisiologici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del ruolo naviganti normale.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87;

altre misure antropometriche non compatibili con i tipi di aeromobile in dotazione all'Aeronautica militare;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazioni dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore ai 10/10 in ciascun occhio; qualsiasi vizio di rifrazione, per il cui accertamento ci si avvarrà dell'autorifrattometro computerizzato;

anomalie di qualunque tipo e grado nella percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

perdita traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica e psichica;

inadeguata risposta alle prove fisiologiche cardio-respiratorie.

Durante lo svolgimento del concorso potranno, altresì, essere rinviati all'Accademia i concorrenti i quali rivelino imperfezioni o infermità non manifeste all'atto degli accertamenti sanitari e che siano di natura o entità tale da pregiudicare anche con il tempo l'efficienza psico-fisica necessaria a prestare servizio nei ruoli dell'Aeronautica militare.

ALLEGATO 3

REQUISITI FISICI E PSICHICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA RUOLO INGEGNERI

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici e psichici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del genio aeronautico ruolo ingegneri.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m. 1,64;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazioni dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore a 1/10 anche in un solo occhio; visus inferiore a 8/10 anche in un solo occhio, dopo correzione con lenti non a contatto; miopia superiore alle 3 diottrie, anche in un solo occhio; ipermetropia superiore alle 3 diottrie, anche in un solo occhio; astigmatismo miopico e ipermetropico, semplice o composto, e misto, che nel settore di maggior vizio di rifrazione superi le 3 diottrie, anche in un solo occhio. Per l'accertamento degli eventuali vizi di rifrazione è previsto lo impiego dell'autorifrattometro computerizzato;

mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

disturbi della parola anche lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica o psichica.

Durante lo svolgimento del concorso potranno, altresì, essere rinviati dall'Accademia i concorrenti, i quali rivelino imperfezioni o infermità non manifeste all'atto degli accertamenti sanitari e che siano di natura o entità tale da pregiudicare anche con il tempo l'efficienza psico-fisica necessaria a prestare servizio nei ruoli dell'Aeronautica militare.

ALLEGATO 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(possibilmente dattilografata, in duplice copia, di cui una in carta bollata)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto cognome (in stampatello) e nome (1) . . . . nato a . . . . . . il . . . . . residente a (2) . . . . . provincia di . . . . . codice postale . . . in via . . . . n. . . tel. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1983-84.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (3) . . . . . conseguito nell'anno . . . . . presso l'Istituto . . . . . di . . . . . in via . . . . .

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguenti titolo di studio (3) . . . . . . nella sessione di esami del mese di . . . . . presso l'Istituto di . . . . . (4), in via . . . .

Il sottoscritto accetta, senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

a) voler partecipare al concorso (5) . . . . . .;

b) essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) essere celibe, o vedovo, senza prole;

d) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (6) . . . .;

e) non aver riportato condanne penali (7) . . . .;

f) non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato; di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

g) essere iscritto al distretto militare di . . . . . o ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

h) trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (8) . . . .;

i) godere di assistenza sanitaria erogata dall'ente . . ., con numero di posizione personale (o matricola familiare) . . (o di non godere di alcuna forma di assistenza sanitaria).

Dichiara, altresì, di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle seguenti lingue estere) (9) . . . .

Allega:

due fotografie, senza copricapo, non autenticate, formato tessera con l'indicazione sul retro del nome e cognome del sottoscritto;

un estratto dell'atto di nascita (non certificato) in carta libera;

copia autenticata in bollo del foglio di congedo illimitato provvisorio.

. lì .

Data, .

Firme leggibili dei due genitori (10)

(se il candidato è minorenne)

Visto per l'autenticità delle firme (11).

Il candidato

---

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Oltre alla residenza indicare anche l'eventuale domicilio.

(3) Compilare una sola delle due richieste.

(4) I candidati, che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda, dovranno all'atto della presentazione alla prova scritta d'italiano, rilasciare dichiarazione scritta dell'avvenuto conseguimento del titolo.

(5) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

(6) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(7) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc.

(9) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

(10) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

(11) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale o dal cancelliere.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dello ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo. Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minore

(su carta bollata, redatta dal sindaco)

COMUNE DI .

L'anno millenovecento . . addì . . del mese di . . si sono presentati (si è presentato) davanti a me, sindaco del comune predetto i signori (il signor) (1) . . del minore (2)

I predetti (il predetto) per assecondare l'inclinazione del succitato minorenne, acconsentono (acconsente) affinchè questi possa contrarre a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) .

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto (lo stesso dichiarante ha sottoscritto) con me il presente atto.

I dichiaranti
Il dichiarante

Il sindaco

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO DI IMPEGNO

(Art. 17 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere quale pubblico strumento, i sottoscritti (il sottoscritto) domiciliat . . . . a . . . . . . si obbligano (si obbliga) personalmente, a tenore della legge 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rimborsare all'amministrazione militare aeronautica, in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica, le eventuali eccedenze di spesa di carattere straordinario, dalla stessa sostenute per il giovane . . . . e rientranti in quelle previste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse ripetere l'anno per essere stato rimandato agli esami, poiché in tal caso perde il diritto alle assegno giornaliero i sottoscritti si obbligano (il sottoscritto si obbliga) a rimborsare all'Amministrazione con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del terzo anno;

b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;

c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per l'istruzione dell'allievo, determinate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica i sottoscritti si obbligano (il sottoscritto si obbliga) ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che sarà loro (gli sarà rimesso dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica ed a restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia dell'allievo, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'Amministrazione militare all'allievo, all'atto del suo ingresso in Accademia.

Dichiarano (dichiara) di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1983-84 che accettano (accetta) senza riserve, come dichiarano (dichiara) di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Si obbligano (si obbliga), infine, ad eleggere a tutti gli effetti legali il loro (suo) domicilio presso l'Accademia aeronautica.

Data, ...

Firme leggibili
Firma leggibile
. . . .

L'atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 6-*bis*

MODELLO DELL'ATTO D'IMPEGNO PER CANDIDATI MAGGIORENNI

(Art. 17 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere quale pubblico strumento, il sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . si obbliga personalmente a tenore della legge 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rimborsare all'Amministrazione militare aeronautica, in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica, l'eventuale eccedenza di spese di carattere straordinario dalla stessa sostenute, in suo favore, e rientranti in quelle previste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora dovesse ripetere l'anno per essere stato rimandato agli esami, poiché in tal caso perde il diritto all'assegno giornaliero, il sottoscritto si obbliga a rimborsare all'Amministrazione, con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del terzo anno;

b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;

c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per l'istruzione, determinata annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dalla Accademia aeronautica, il sottoscritto si obbliga ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che gli sarà rimesso dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica ed a restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'Amministrazione militare, all'atto del suo ingresso in Accademia.

Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1983-84 che accetta senza riserve, come dichiara di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Data, ...

Firma leggibile

. . . .

L'atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 7

A. — ELENCO DEI CAPI DI CORREDO IN DOTAZIONE AGLI ALLIEVI PILOTI E AGLI ALLIEVI G.A.R.I. DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA

(Tabella vestiario n. 1 e n. 1/A - edizione 1981)

Capo		Quantità
Asciugamani	n.	6
Asciugatoio (cm. 40 × 60)	»	6
Asciugatoio da bagno	»	2
Baule o cassa	»	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	»	1
Borsa completa per toletta (1)	»	1
Bretelle	»	1
Bustina di fresco lana g.a. scuro	»	2
Bustina di cordellino g.a.	»	2
Calze di cotone g.a. alte	p.	18
Calze di cotone nere	»	22
Calze di lana bianche per ginnastica	»	10
Camicia bianca di cotone a fibra poliestere	n.	8
Camicia di tela g.a. tipo oxford	»	7
Camicia di tela g.a. tipo oxford estiva	»	6
Cappotto castorino g.a.	»	1
Cintura bleu con fibia a placca metallica	»	2
Cinturone con pendagli	»	1
Cravatta fibra poliestere nera	»	3
Distintivo di merito (4)	»	5
Distintivo A.M. di lana rossa	»	2
Distintivo A.M. ricamato in oro	»	4
Distintivo di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (2)	»	4
Distintivo per pilota d'aeroplano, di metallo (aquila senza corona) (3)	»	1
Distintivo per pilota d'aeroplano, di stoffa, ricamato (aquila senza corona) (3)	»	2
Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
Fregio per bustina di cordellino	»	3
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	»	1
Giaccone da casa per allievi	»	1
Guaine allievi complete di distintivo di lana rossa (5)	n.	1
Guaine allievi con distintivo per impermeabile con termofodera (5)	»	1
Guanti di filo bianco	p.	3
Guanti di pelle marrone	»	3
Impermeabile con termofodera	n.	1
Maglia bianca di cotone estiva (tipo canottiera)	»	6
Maglia bianca cotone estiva (tipo marina)	»	6
Maglia bianca lana mezze maniche	»	4
Maglia sportiva di lana	»	3
Maglietta sportiva di lana (tipo canottiera)	»	3
Maglione di lana g.a. per allievi	»	2
Mutandine da bagno	»	2
Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
Numero metalli del corso	»	16
Pantalone di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
Pantalone di fresco lana g.a. scuro	»	4
Pantalone di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	3
Pantofole	p.	1
Pianelle da bagno	»	1
Pigiama	n.	3
Spadino	»	1
Sacchetto per biancheria	»	2
Scarpe alte nere suola cuoio	p.	3
Scarpe basse nere suola cuoio	»	2
Scarpe di tela per ginnastica	»	3
Slip	n.	14
Sospensori elastici a fasce	»	2
Spazzole per scarpe	»	2
Stellette per tenute diverse	»	14
Targhetta portanome	»	1
Tuta sportiva	»	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1

---

(1) Contiene: n. 1 spazzola per panni; n. 1 spazzola per capelli; n. 1 spazzolino per unghie; n. 1 portaspazzolino in plastica per denti; n. 1 portasapone in plastica; n. 1 pettine; n. 1 forbicina per unghie; n. 1 specchietto.

(2) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(3) Per i soli allievi piloti.

(4) Da distribuire soltanto agli allievi che si sono particolarmente distinti negli studi e nel campo disciplinare.

(5) Per gli allievi G.A.R.I. e allievi piloti.

B. — DOTAZIONE INDUMENTI VOLO PER PILOTI E ALLIEVI PILOTI

(Tabella vestiario - elenco « B » n. 4 edizione 1981) (1)

Capo		Quantità
Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Calzari da volo, tipo unificato	»	1
Calze estive per piloti	p.	3
Calze invernali per piloti	»	3
Combinazione da volo K - 2B	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	»	2
Distintivo di grado	n.	3
Distintivo di nazionalità	»	3
Distintivo di reparto	»	3
Elastico fermo pugnale	»	1
Giubetto da volo L - 2B	»	1
Giubetto per materiali di emergenza	»	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p.	1
Impermeabile « Poncho » giallo-arancione, caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio per piloti	»	1
Pantalone anti-G tipo CSU - 3P - RN	»	1
Pugnale con fodero	»	1
Stellette in plastica	»	3
Targhetta identificazione personale	»	5
Valigia-custodia per indumento da volo	»	1

---

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza: Agli allievi piloti dell'Accademia aeronautica saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si rende necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

C. — DOTAZIONE PER ALLIEVI PILOTI E ALLIEVI G.A.R.I.
(Tabella vestiario - elenco « B » n. 5 edizione 1981) (1)

Borraccia	n.	1
Calze di lana bianche .	p.	3
Calzettoni senza piede	»	2
Combinazione da lavoro tela g.a. .	n.	1
Cavigliere tipo a ghetta .	p.	1
Giacca a vento impermeabile .	n.	1
Pantalone cordellino g.a. corto a gambale .	»	1
Scarpe da montagna	p.	1
Stivaloni .	»	1
Tascapane	n.	1

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza: gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

D. — SERIE RIDOTTA VESTIARIO
DA DISTRIBUIRE AI CANDIDATI (1)
(Tabella vestiario elenco « B » n. 2 edizione 1981)

Berretto a busta uniforme lavoro estiva, con fregio	n.	1
Camicia di tela b.a. tipo oxford estiva .	»	3
Cintura bleu con fibia a placca metallica .	»	1
Maglietta bianca da ginnastica a mezze maniche .	»	1
Pantalone corto bianco da ginnastica .	»	1
Pantalone lungo di tela g.a. .	»	1

(1) Dotazione di reparto.

E. — SERIE RIDOTTA VESTIARIO PER ALLIEVI PILOTI E G.A.R.I. DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA (1)
(Tabella vestiario elenco « B » n. 2 edizione 1981)

Uniforme da combattimento .	n.	1
Canottiera di cotone, tipo E.I. .	»	2
Calze lunghe cotone kaki, tipo E.I. .	p.	2
Maglione di lana a collo rovesciato, tipo E.I. .	n.	1
Mutande di lana lunghe .	»	2
Stivaletto anfibio a gambaletto alto, completo di laccioli	p.	1
Sacco a pelo	n.	1
Guaine grado per uniformi da combattimento .	p.	1
Quadrati grado per maglioni di lana e canottiere tipo E.I.	n.	3

(1) Da utilizzare dagli allievi nei soli campi d'arma.

F. — SERIE DI VESTIARIO PER GLI ALLIEVI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA (1)
(Tabella vestiario elenco « B » n. 53 - edizione 1981)

Berretto a piatto di cordellino g.a. con fregio .	n.	1
Camicia tela b.a. tipo oxford .	»	1
Cravatta nera	»	1
Giacca di cordellino g.a. .	»	1
Pantaloni corti tipo equitazione, di cordellino g.a. elasticizzati .	»	1
Stivali in pelle nera opaca, non rigidi .	p.	1
Guanti di pelle liscia colore marrone .	»	1

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza: gli indumenti compresi nella presente serie di vestiario saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(787)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1982-83 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1982-83 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza, con godimento di regolare assegno di pensione:

a) n. 400 da L. 300.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) n. 400 da L. 600.000 ciascuna per la frequenza delle Università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 150 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 250 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 600.000 a L. 900.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite, la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1981-82 (compresa la sessione di febbraio 1983) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie superiori ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1982-83 siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a « buono », oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1981-82.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivano ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1982-83 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1982-83 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1983 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1983 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1981-82 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione e l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1982-83;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1982-83 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con la espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1981-82;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1981-82 (compresa la sessione di febbraio 1983) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'Università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1982-83 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notario o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria della località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiscenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'Amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà provvedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 3 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(870)

Concorso, per titoli, per il conferimento delle borse di studio per l'anno 1982-83 agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1982-83 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quietanza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) n. 50 da L. 350.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) n. 50 da L. 800.000 ciascuna per la frequenza delle Università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 20 riservate agli studenti universitari iscritti al proprio anno del corso di laurea;

n. 30 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo anno.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quelle di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 800.000 a L. 1.100.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette due categorie *a*) e *b*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1981-82 (compresa la sessione di febbraio 1983) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1982-83: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1981-82.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1982-83 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1982-83 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno Direzione generale dell'Amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentata alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1983 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1983 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1981-82 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1982-83.

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1982-83 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1981-82;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1981-82 (compresa la sessione di febbraio 1983) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studio approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'Università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1982-83 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notario o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la propria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previsto dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

A fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio e negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 3 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(871)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore, aiuto bibliotecario, segretario, tecnico di radiologia medica e tecnico esecutivo presso l'Università di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Centro di calcolo elettronico e meccanografico posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio; scienze statistiche, demografiche e attuariali; laurea in informatica; laurea in matematica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori. (Sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica organica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari presso l'Università di Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e diploma di abilitazione all'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sottoindicato:

centro grafico - del rettorato . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di merceologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e nucleari:

istituto di chimica generale ed inorganica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(822)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1976 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Ferrario Ildebrando, nato a Milano il 29 novembre 1930, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, numero 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ferrario Ildebrando, nato a Milano il 29 novembre 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 4 dicembre 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(528)

COMUNE DI MILANO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 75

Graduatoria generale del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL COMITATO DI GESTIONE

Visto il bando di concorso del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 440/SAN/MI/80 del 5 dicembre 1980, con il quale è stato indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano;

Visto il decreto n. 347/SAN/MI/81 del 14 settembre 1981 del presidente della giunta regionale della Lombardia, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice d'esame;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge del 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge regionale n. 64 e 65 del 26 ottobre 1981;

All'unanimità,

Delibera

di approvare i lavori della commissione giudicatrice d'esame indicata in premessa con le risultanze che seguono:

Curzi Anna	punti 48,375
Meneghel Lucia	» 61,049
Schenardi Ida	» 52,208
Bravin Giulia Gabriella	» 62,260
Giannini Antonia	» 63,567

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di servizio della sede centrale della U.S.L. n. 75, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 24 novembre 1982

Il presidente: COLUCCI

Il segretario: RISPOLI

IL COMITATO DI GESTIONE

Esaminato il verbale dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta mediante concorso riservato;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge del 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge regionale n. 64 e 65 del 26 ottobre 1981;

All'unanimità,

Delibera

di dichiarare le sottoelencate candidate vincitrici della condotta ostetrica indicata a fianco di ciascuna di esse:

Curzi anna: condotta ostetrica di Bareggio;

Meneghel Lucia: condotta ostetrica di Cologno Monzese;

Schenardi Ida: condotta ostetrica di Limbiate;

Bravin Giulia Gabriella: condotta ostetrica di Paderno Dugnano;

Giannini Antonia: condotta ostetrica di Rozzano e Basiglio;

di pubblicare il presente provvedimento nei modi e nei termini stabiliti dal regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935.

Milano, addì 24 novembre 1982

Il presidente: COLUCCI

Il segretario: RISPOLI

(613)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830380)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.